R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0024608|29/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

REGIONE CALABRIA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Istituzione della Riserva naturale regionale del Fiume Neto

Tutela integrata del corridoio fluviale dalla Sila alla foce ionica

Bozza predisposta ai sensi della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22
e nel quadro della legge 6 dicembre 1991, n. 394

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge istituisce la “Riserva naturale regionale del Fiume Neto”, con l’obiettivo di assicurare una tutela unitaria del principale corridoio fluviale che connette l’altopiano silano al Mar Ionio. Il Neto sviluppa un’asta principale di circa 80 chilometri: nasce nell’area della Sila, attraversa il territorio di San Giovanni in Fiore e, procedendo verso il Marchesato crotonese, interessa il sistema territoriale di Cotronei, Rocca di Neto e Scandale, fino alla foce in località Fasana nel territorio di Strongoli.

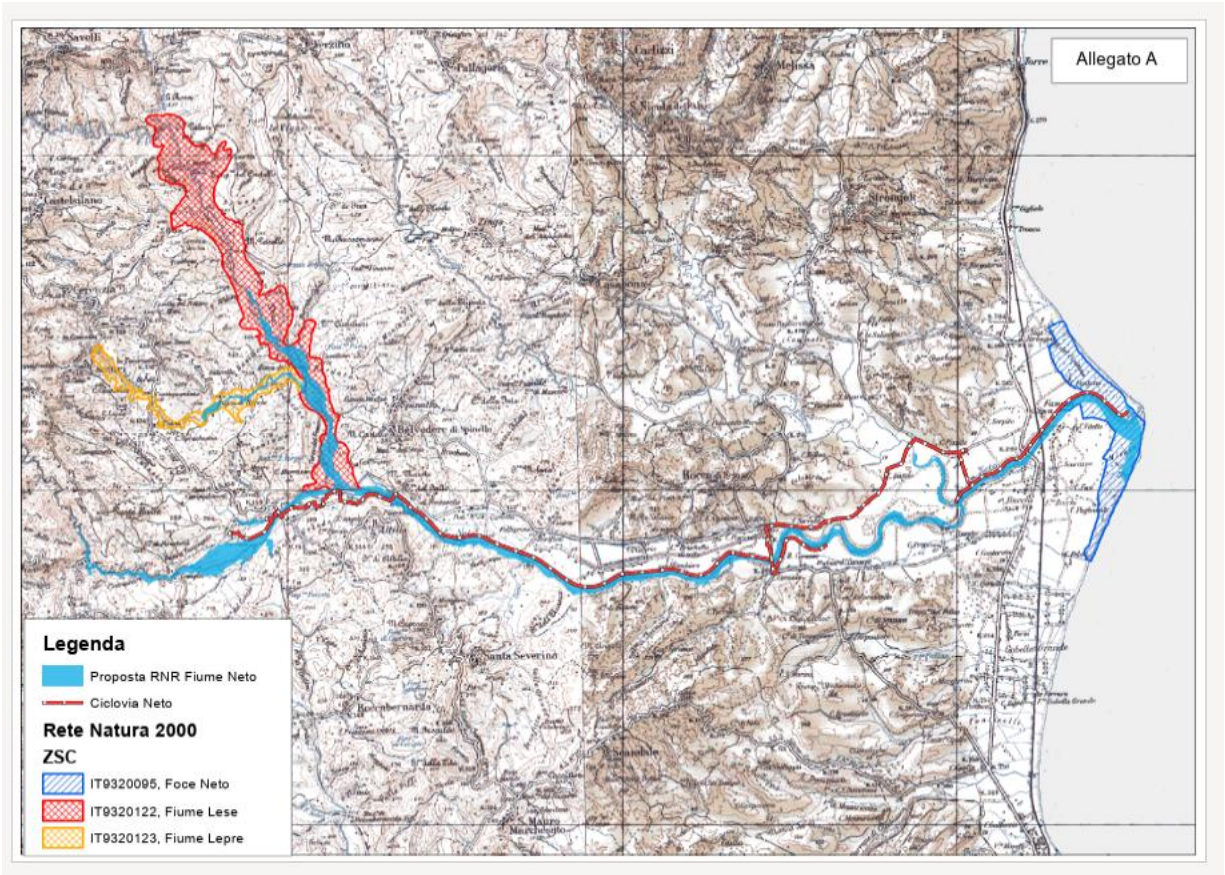
La proposta si colloca nel quadro della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, recante “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”, che disciplina l’istituzione e la gestione delle aree protette calabresi e definisce le riserve naturali regionali come territori caratterizzati da specie, ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche di rilevante interesse naturalistico. La legge regionale istitutiva deve individuare finalità, forme e modalità di gestione e finanziamento, perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia.

Il progetto assume il fiume non come una successione di singoli siti, ma come un sistema ecologico continuo. Nel tratto montano la continuità con gli ecosistemi della Sila favorisce la conservazione dei boschi, delle formazioni ripariali e della fauna forestale; nel tratto medio il corso d’acqua costituisce un asse di connessione tra ambienti montani, collinari e agricoli; nel tratto terminale il Neto forma un complesso di habitat ripariali, palustri, retrodunali e costieri di particolare rilievo per l’avifauna migratoria, nidificante e svernante.

La foce del Neto è già ricompresa nella Rete Natura 2000 quale ZSC IT9320095 “Foce del Neto” ed è funzionalmente connessa alla ZPS IT9320302 “Marchesato e Fiume Neto”. La proposta non sostituisce tali regimi di tutela, ma li integra in una gestione territoriale coerente dell’intero corridoio fluviale.

La Riserva persegue, accanto alla conservazione della biodiversità, il ripristino della vegetazione ripariale, la tutela della qualità e della continuità delle acque, il contenimento delle specie aliene invasive, la prevenzione degli incendi e dell’abbandono dei rifiuti, la riqualificazione delle aree degradate, la promozione della ricerca scientifica, dell’educazione ambientale e di forme di fruizione lenta e sostenibile. Sono altresì valorizzate, ove compatibili con le finalità di conservazione, le attività agricole tradizionali, la manutenzione del territorio e le iniziative di turismo naturalistico.

La perimetrazione allegata ha natura preliminare e conoscitiva. Il confine definitivo dovrà essere costruito su base cartografica regionale almeno alla scala 1:25.000 e, nella fase attuativa, su base catastale e GIS, tenendo conto dell’alveo attivo, delle aree demaniali, delle fasce ripariali, delle aree di pertinenza fluviale, degli habitat di interesse conservazionistico, dei siti Natura 2000, dei vincoli paesaggistici e idrogeologici e delle esigenze di sicurezza idraulica.



FLORA, SPECIE ARBOREE E FAUNA

L'elenco seguente ha funzione ricognitiva iniziale. Le presenze devono essere validate e georeferenziate in sede di piano mediante rilievi sul campo e consultazione dei formulari Natura 2000 aggiornati. Sono distinte le specie documentate per la foce/ZPS e quelle caratteristiche del sistema silano e dei boschi connessi.

1. Vegetazione e specie arboree

Specie/formazione	Rilevanza nel sistema Neto
Pino laricio calabrese (Pinus nigra subsp. laricio)	Settore silano e boschi montani; specie forestale caratterizzante la Sila.
Faggio (Fagus sylvatica)	Quote montane più fresche; faggete e formazioni miste.
Ontano nero (Alnus glutinosa)	Ambienti umidi e ripariali; specie chiave per la stabilità delle sponde.
Ontano napoletano (Alnus cordata)	Boschi e impluvi montani e submontani.
Pioppi e salici (Populus spp.; Salix spp.)	Fasce ripariali e greti, da favorire nei progetti di rinaturalizzazione.
Frassino meridionale (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa)	Ambienti umidi e boschi igrofili del settore terminale.

Olmo campestre (Ulmus minor)	Fasce ripariali e arbusteti del tratto terminale.
Tamerice maggiore (Tamarix africana)	Ambienti ripariali e costieri della foce.
Agnocasto (Vitex agnus-castus)	Cespuglieti igrofili e ripariali del tratto terminale.
Leccio e querce termofile (Quercus spp.)	Versanti e ambienti collinari connessi al corridoio.
Acero opalo e acero montano (Acer spp.)	Boschi montani misti.
Castagno (Castanea sativa)	Settori collinari e montani antropizzati/forestali.

2. Flora e habitat del settore terminale

La documentazione regionale descrive la foce come uno degli ultimi ambienti umidi della costa ionica calabrese, con foreste riparie, aree palustri e fascia costiera. Tra le specie vegetali segnalate figurano Carex remota, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Iris foetidissima, Iris pseudacorus, Artemisia campestris subsp. variabilis ed Ephedra dystachia. Nei cespuglieti dell'habitat 92D0 sono documentati, tra gli altri, Vitex agnus-castus, Tamarix africana, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Rosa sempervirens, Vitis vinifera e Ulmus minor.

3. Fauna

Gruppo	Specie/valore
Avifauna acquatica e migratoria	Airone bianco maggiore, airone rosso, mignattaio, spatola, moretta tabaccata, gru, avocetta; la foce svolge funzione di sosta, alimentazione e nidificazione.
Rapaci	Nibbio bruno, falco di palude, albanella reale, albanella pallida, albanella minore, falco pescatore, capovaccaio, grillaio.
Mammiferi del settore silano e forestale	Lupo, capriolo, cinghiale, scoiattolo, lepre, gatto selvatico, volpe, tasso, martora, faina, puzzola; presenza di gliridi di interesse biogeografico nel sistema silano.
Uccelli forestali silani	Astore, sparviere, falco pecchiaiolo, poiana, picchio nero, picchio rosso maggiore, picchio muratore, averla piccola e altre specie forestali.
Erpetofauna e zone umide	Raganella italiana, tritone italiano e rettili legati al mosaico di zone umide e ambienti ripariali, da verificare puntualmente con censimenti.
Fauna ittica e macroinvertebrati	Da censire sistematicamente lungo l'intera asta; costituiscono indicatori prioritari dello stato ecologico e della continuità fluviale.

4. Obiettivi prioritari di conservazione

- mantenere e ricostituire la continuità della vegetazione ripariale;

- proteggere le zone umide della foce e le aree di sosta e nidificazione dell'avifauna;
- ridurre frammentazione, disturbo e consumo di suolo nelle aree di maggiore naturalità;
- controllare le specie aliene invasive e favorire specie autoctone nelle rinaturalizzazioni;
- mantenere la connettività tra ecosistemi silani, valle del Neto, Marchesato e costa ionica;
- integrare tutela della biodiversità, sicurezza idraulica e manutenzione sostenibile del corso d'acqua.

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

La copertura economica prevista, per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell'articolo 12. Di seguito si specificano in apposite tabelle, per come sotto riportate, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura.

Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: **"Istituzione della riserva naturale Regionale denominata: "Riserva naturale regionale del Fiume Neto"**

Tab. l - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto istituisce la riserva Naturale e specifica il quadro normativo di riferimento.	//	//	0,00 Euro
2	L'articolo 2 indica le finalità della proposta di legge	//	//	0,00 Euro
3	L'articolo 3 indica il perimetro dell'area della Riserva	//	//	0,00 Euro
4	L'articolo 4 indica le norme di salvaguardia	//	//	0,00 Euro
5	L'articolo 5 prevede l'obbligo per l'Ente gestore di redigere il piano di assetto naturalistico	//	//	0,00 Euro

6	L'articolo 6 prevede l'adozione del regolamento descrittivo e di dettaglio delle specifiche attività	//	//	0,00 Euro
7	L'articolo 7 prevede la tabellazione della Riserva	//	//	0,00 Euro
8	L'articolo 8 fa riferimento alla flora, fauna e al patrimonio forestale	//	//	0,00 Euro
9	L'articolo 9 individua l'ente gestore della Riserva**.**	//	//	0,00 Euro
10	L'articolo 10 disciplina l'attività didattica	//	//	0,00 Euro
11	L'articolo 11 Vigilanza e controllo sulla'attività e sugli organi	I	A	50.000.,00 Euro
12	L'articolo 12 prevede le disposizioni finanziarie	//	//	0,00 Euro
13	L'articolo 13 individua i riferimenti normativi	//	//	0,00 Euro
14	L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Totale**
Missione 09, Programma 05 (U.09.05) capitolo U 9090501701 inerente "spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali	0	50.000,00	50.000,00	

– trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021 n. 5)” //				
Totale	//	//	//	100.000,00

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE “FIUME NETO”

Art. 1
(Istituzione)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell’art. 2, lett. r dello Statuto Regionale, dell’art. 6 della L.R. n. 10 del 14 luglio 2003 “Norme in materia di Aree Protette” e smi, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE, istituisce l’area protetta “Riserva Naturale Regionale Fiume Neto” di seguito denominata solo Riserva.

2. La Riserva ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della L.R. n. 10 del 14 luglio 2003 è classificata come Riserva Naturale Regionale.

Art. 2
(Finalità)

3. Le finalità da perseguire, ai sensi dell’art.1 della legge 394/1991, integrato dall’art.2, comma 21, della Legge n.426/1998 e dell’art. 2 della LR n.10/2003 sono:
a) garantire e promuovere la conservazione delle specie di flora e fauna, delle associazioni vegetali e forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
e) assicurare il coordinamento con la Rete natura 2000, con il Parco Nazionale della Sila e con gli altri strumenti di tutela ambientale e paesaggistica.

Art. 3
(Perimetrazione)

1.I confini della riserva naturale del Fiume Neto comprendono le aree per come delimitate dall'allegata planimetria (Allegato A), e comprende in via generale l'alveo del Fiume Neto, le aree demaniali fluviali, le fasce di vegetazione ripariale e le ulteriori aree strettamente funzionali alla conservazione degli habitat e alla continuità ecologica;
2. In sede di definizione del perimetro sono individuate, ove necessarie, aree contigue destinate a graduare le misure di tutela e a garantire la connessione ecologica con i territori agricoli e forestali circostanti.
3.Restano ferme le competenze in materia di demanio idrico, difesa del suolo, polizia idraulica e gestione del rischio di alluvioni.

Art. 4

(Misure di salvaguardia)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino allo spiegamento dell'efficacia del Piano di Assetto Naturalistico sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, sugli interventi sulle aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Le misure di salvaguardia che l'Ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2023, sono le seguenti:

a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge - quadro sulle aree protette);
b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
d) salvaguardare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;
e) incentivare la valorizzazione di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;
f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;
g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;
h) concordare e gestire, ai fini della salvaguardia dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;
i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati.

3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente gestore entro 30 giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 5
(Piano di assetto naturalistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Ente di gestione, in collaborazione con il Settore Parchi e Aree Protette della Regione, elabora il Piano di Assetto Naturalistico, secondo i dettami dell'art.27 della L.R. 10/2003 e sm.i., finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.
2. Nell'ambito del Piano di Assetto Naturalistico sarà definito la classificazione del territorio della Riserva Naturale secondo quanto previsto dall'art.24 della L.R. 10/2003 e smi.
3. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato nel rispetto della procedura di cui all'art. 27 della L.R. 10/2003, si applicano in ogni caso i divieti di cui alla legge L.R. 10/2003.

Art. 6
(Regolamento della Riserva)

1. Il regolamento è redatto dall'Ente di Gestione dell'Area protetta contestualmente al Piano Assetto Naturalistico del quale è parte integrante, ai sensi dell'art.9 della L.R. 10/2003 e smi, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva naturale.

Art. 7
(Tabellazione)

1. Alla tabellazione dei confini della Riserva provvederà l'Ente di Gestione del Parco entro 6 mesi dal suo insediamento, con idonee tabelle da installare lungo il perimetro dell'area recanti la scritta: "Regione Calabria - Riserva Naturale Regionale "Fiume Neto".

Art. 8
(Flora, fauna e patrimonio forestale)

1. La Regione e l'ente gestore assicurano la conservazione delle specie e degli habitat indicati nell'Allegato B, che costituisce quadro conoscitivo iniziale e può essere aggiornato sulla base del monitoraggio scientifico.
2. Sono promossi interventi di tutela e ricostituzione delle formazioni forestali e ripariali autoctone, con particolare attenzione alle specie tipiche dei diversi piani altitudinali e agli habitat igrofili del tratto terminale.
3. Le attività di gestione faunistica sono svolte nel rispetto della normativa europea, statale e regionale e degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

Art.9
(Ente di Gestione)

1.La gestione della Riserva Naturale Regionale "Fiume Neto" è demandata al Comune di Santa Severina, secondo le indicazioni previste dell'art. 6 comma 10 della L.R 10/2003 e smi, che potrà avvalersi ai sensi dell'art. 26 della L.R. della collaborazione, previo stipula di adeguata convezione, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente Ministero;

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di Gestione predisporrà la proposta di Regolamento di cui all'art.6, per la gestione della medesima Riserva naturale che sarà approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

Art. 10
(Attività didattica)

1. Ai sensi dell'art. n.39 della L.R. n.10/2003 e s.m.i., l'Ente gestore in collaborazione con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è tenuto a promuovere attività di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile**.**

Art. 11
(Vigilanza e controllo sull'attività e sugli organi)

1. La vigilanza ed il controllo sulle attività degli Enti di Gestione nonché sui suoi organi è regolamentata rispettivamente dall'art. 37 e art. 38 della L.R. n.10/2003 e s.m.i..

Art. 12
(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente Gestore.
2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'art. 2 della presente Legge, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente di Gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale;
3. Per l'esercizio finanziario 2027, il contributo di cui al comma 2, è determinato in euro50.000,00 annui, trova copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 26 della legge regionale del 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2026-2028.
Il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art.13
(Riferimenti normativi)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni della Legge Regionale 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i. e Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i..

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Vincenzo Bruno
Capogruppo
“Tridico Presidente”

.